



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali

IL PRIMO PRESIDENTE

Rilevato che il numero elevatissimo dei ricorsi penali ogni anno iscritti presso la Corte di cassazione (53.539 nel 2015), che ha di recente registrato un ulteriore aumento (nel primo trimestre del 2016 sono stati iscritti 735 ricorsi in più rispetto a quello precedente, per un totale di 13.420), impone di adottare prassi lavorative più rapide ed idonee sia a far fronte all'enorme mole delle sopravvenienze e al possibile formarsi di arretrato, sia a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevole;

Considerato:

che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, soprattutto se si considera l'elevatissimo numero di sentenze ed ordinanze che ogni consigliere è chiamato annualmente ad estendere;

che molti ricorsi non sono rilevanti ai fini dell'esercizio della funzione di nomofilachia, in quanto sono sollevate questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già consolidati, dai quali il collegio non ritenga di discostarsi, di modo che la sentenza può limitarsi a richiamare i precedenti, ovvero attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati o infondati o non consentiti;

che altri ricorsi, pur non essendo stati assegnati previamente in sede di spoglio alla Settima sezione penale, vengono dal collegio dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati o per altra causa;

che nei suddetti casi è necessario prevedere che il collegio decida con motivazione "semplificata", rispondendo la concisione della stessa ai requisiti propri della sentenza, per quanto espressamente stabilito sia dall'art. 546 c.p.p. (disposizione richiamata anche per il giudizio di cassazione dall'art. 615 c.p.p.), sia dall'art. 173 disp. att. c.p.p. che, con riguardo ai motivi di ricorso, dispone che sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la

motivazione;

che il ricorso alla redazione della sentenza in forma semplificata è stato avvertito dallo stesso Legislatore, il quale, in sede di riforma del processo civile con la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato nuove disposizioni in tema di redazione delle sentenze al fine di ridurre l'ampiezza delle motivazioni, escludendo la necessità che la decisione contenga una parte specificamente dedicata all'esposizione dello svolgimento del processo, preliminare all'enunciazione dei motivi della decisione, e disponendo che l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione sia "concisa" e "succinta", anche attraverso, per quanto riguarda le ragioni della decisione, il "riferimento a precedenti conformi" (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.);

che in analoga direzione il Legislatore si è mosso con riferimento al processo amministrativo, laddove all'art. 3 del c.p.a. è stabilito - nell'ambito del titolo *"Dovere di motivazione e sinteticità degli atti"* - che *"il giudice e le parti redigono gli atti in maniera sintetica"* e nel successivo art. 74 (Sentenze in forma semplificata) che *"nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme"*;

Rilevato che presso la Settima sezione penale, seppur limitatamente alla redazione delle ordinanze di inammissibilità dei ricorsi, sono stati già positivamente sperimentati modelli di motivazione "in forma semplificata", e che una generale e omogenea regolamentazione di tale proficua esperienza consente un più efficace perseguimento delle finalità di abbreviazione dei tempi di redazione dei provvedimenti, così consentendo di destinare le migliori energie alla redazione di sentenze complesse e in cui va assicurata l'esigenza di nomofilachia;

Considerato che:

il ricorso alla motivazione semplificata è stato previsto, con riferimento alle sentenze civili, dal decreto del Primo Presidente in data 22.3.2011 e, quanto alle sentenze penali, il punto 27 del documento approvato dall'Assemblea generale del 25 giugno 2015, ne auspica espressamente l'estensione al relativo settore;

che la sinteticità di tutti gli atti del processo di cassazione costituisce anche l'obiettivo dell'apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della Giustizia con D.M. 9.2.2016;

che la disciplina di una forma più semplice di motivazione persegue anche finalità di garanzia e di trasparenza, perché affida al collegio decidente la scelta del tipo di motivazione con cui le ragioni delle decisioni prese in sede collegiale debbono essere spiegate dall'estensore;

Ritenuto opportuno che l'opzione del collegio in favore della redazione della motivazione in forma semplificata sia documentata attraverso un'esplicita indicazione nel dispositivo interno, redatto sull'apposito modulo predisposto dalla cancelleria, e nell'epigrafe della sentenza, allo scopo di favorire la diffusione di tale tecnica motivazionale e di segnalare, con scelta responsabile del collegio, che la Corte non ha esercitato la funzione di nomofilachia, in tal modo agevolando, al contempo, l'attività del Massimario nella selezione delle pronunce da non avviare alla massimazione;

Considerato che la tecnica di redazione di sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata, costituendo uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato nella redazione dei provvedimenti giudiziari, dovrà essere specificatamente scrutinata nel rapporto informativo del Presidente di sezione (ai sensi del capo V punto 2 della circolare C.S.M. n. 20691 e succ. modif. in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento Giudiziario);

d i s p o n e

I. I collegi delle sezioni penali, quando sono chiamati a decidere con sentenza su ricorsi che, a loro avviso, non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio, o attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, redigono la motivazione in forma "semplificata", con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte.

II. La motivazione in forma "semplificata" deve comunque fornire una spiegazione della *ratio decidendi*, riferita alla fattispecie decisa, pure se espressa in estrema sintesi e

senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia.

III. La deliberazione di adottare la motivazione semplificata è assunta dal collegio che decide il ricorso, dandosene atto sia nel dispositivo annotato nel ruolo, redatto sull'apposito modulo predisposto dalla cancelleria, che nell'epigrafe della sentenza.

IV. L'adozione della sentenza a motivazione "semplificata" deve essere specificamente indicata nel margine destro della prima pagina della sentenza.

V. I Presidenti di sezione devono indicare nell'ambito dei rapporti informativi per la valutazione di professionalità del magistrato, tra i dati che assumono rilievo positivo, la capacità del magistrato di redigere sentenze in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata.

VI. I Presidenti di sezione comunicano alla Prima Presidenza, con cadenza trimestrale, il numero delle sentenze redatte dai consiglieri della sezione in forma semplificata.

m a n d a

ai Referenti per la formazione decentrata di assumere iniziative dirette ai magistrati delle sezioni penali della Corte per approfondire le ragioni, le tecniche e la forma della motivazione "semplificata".

Roma, - 8 GIU. 2016

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio



Depositato in Segreteria
oggi 8 GIU 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito